



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STEFANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2013

Proroga concessioni demaniali a uso pesca e acquacoltura

ONOREVOLI SENATORI. – L'acquacoltura è un settore economico di importanza strategica per la filiera ittica nazionale, di cui rappresenta il 42 per cento della produzione, pari a circa 162.000 tonnellate, ed il 30 per cento del valore, pari a circa 475 milioni di euro. Le concessioni demaniali riguardano principalmente gli impianti per la molluschi-coltura, più di 450 divisi in parti più o meno uguali tra mitili e vongole, cui si aggiungono 52 impianti di piscicoltura in mare per la produzione di spigole e orate, localizzati prevalentemente nel Sud e nelle Isole. Il 60 per cento degli impianti di mitilicoltura è localizzata al sud, mentre la quasi totalità degli allevamenti di vongole veraci (96 per cento) si trova nel nord (delta del Po, laguna di Venezia, laguna di Grado e Marano). Gli occupati, calcolando l'intera filiera, sono circa 4.000, per un volume di affari di circa 750 milioni di euro all'anno a fronte di circa 500 milioni di euro di investimenti.

Le suddette cifre dimostrano l'importanza del settore che tuttavia vede con estrema preoccupazione il momento della scadenza delle concessioni, soprattutto per le incertezze sull'applicazione dei principi comunitari al momento del rinnovo: se da un lato non si può applicare al settore la direttiva «Bolkenstein» (l'attività di acquacoltura, infatti, non costituisce prestazione di servizi, bensì attività di produzione primaria, rientrando nel settore dell'attività agricola – articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 4 del 2012), sono invece applicabili al comparto le norme e i principi generali del diritto dell'Unione europea tese ad assicurare le libertà fondamentali del mercato e, in particolare, quelle relative alla libertà di stabilimento. Si tratta di norme aventi un conte-

nuto meno preciso di quelle previste dalla direttiva Bolkenstein. Tali norme impongono peraltro che le concessioni pubbliche siano assegnate su base di gare ad evidenza pubblica, e sulla base del rispetto dei principi di trasparenza, di concorrenza, di non discriminazione fra operatori, nonché dei principi che assicurano la libertà di stabilimento.

Non sono neppure applicabili al settore, le norme nazionali che hanno disposto una proroga della durata delle concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo al 31 dicembre 2020 (decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012) né quelle che hanno disposto una proroga per le concessioni relative ad attività turistico-ricreative, sportive, approdi, porti turistici, nautica da diporto e ormeggi (legge di stabilità 2013, n. 228 del 2012).

Per questi motivi il disegno di legge, nelle more di una ormai necessaria ed auspicabile revisione normativa della materia delle concessioni demaniali, introduce tra le concessioni beneficiarie della proroga al 31 dicembre 2020 anche quelle a uso pesca ed acquacoltura, non solo per motivi di equità, ma anche al fine di consentire il rientro degli investimenti effettuati nonché per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, e assicurare la valorizzazione delle esperienze di settore, sanando così un *vulnus* rispetto ad altre categorie di soggetti (finalità turistico-ricreative, sportive, approdi, porti turistici, nautica da diporto ed ormeggi).

Si dispone, dunque, che la proroga al 31 dicembre 2020 venga permessa anche alle concessioni a uso pesca ed acquacoltura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni alle regioni e agli enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, e al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per uso di pesca e di acquacoltura, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle suddette concessioni, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2015, è prorogato fino al 31 dicembre 2020.

Art. 2.

1. Le concessioni di cui all'articolo 1, esistenti alla data del 30 dicembre 2009 e venute a scadenza entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono rinnovate, in favore del medesimo concessionario, fino alla data di scadenza della proroga stabilita dal medesimo articolo 1, alle condizioni previste nel preesistente atto di concessione, salvi gli aggiornamenti della misura del canone disposti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5

maggio 1989, n. 160, e dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2. Il rinnovo di cui al comma 1 è concesso su richiesta presentata dall'interessato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il rinnovo di cui al comma 1 non può essere chiesto nel caso in cui il bene demaniale oggetto della concessione sia stato assegnato, dopo la sua scadenza, a un diverso concessionario, qualora la concessione sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il rinnovo non può altresì essere chiesto qualora la concessione sia cessata per ragioni diverse dalla scadenza del periodo della sua durata.